

Regolamento del Comitato Nazionale per il Giubileo dell'Anno 2000

Il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, nella sessione del 22-25 gennaio 1996, viste le linee programmatiche della Lettera Apostolica "Tertio millennio adveniente" e, in ottemperanza alle indicazioni del n. 31 della medesima Lettera, ha approvato il seguente Regolamento del Comitato Nazionale per il Giubileo dell'Anno 2000. Esso può costituire punto di riferimento da parte di tutte le diocesi italiane.

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, ai sensi dell'art. 45, par. 2 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, il "Comitato Nazionale per il Giubileo dell'Anno 2000", avente sede in Roma presso la medesima Conferenza Episcopale.

ART. 2

Fini

Il Comitato si propone di animare le Chiese che sono in Italia per la celebrazione del Giubileo del 2000 sia nella fase preparatoria sia nella fase celebrativa, nel quadro delle linee indicate dalla Lettera Apostolica di Giovanni Paolo II "Tertio millennio adveniente".

ART. 3

Compiti

Per la realizzazione dei propri fini il Comitato, in stretto collegamento con il Pontificio Comitato Centrale per il Grande Giubileo dell'Anno 2000 e con la Segreteria Generale della C.E.I.:

- a) promuove e coordina le iniziative pastorali attinenti il Giubileo a livello nazionale;
- b) offre la propria consulenza e collaborazione alle diocesi italiane per la promozione delle iniziative locali.

ART. 4

Composizione

Il Comitato è composto di 38 membri, e precisamente:

- a) da tre Vescovi membri della Conferenza Episcopale Italiana, dei quali uno con la qualifica di Presidente, nominati dal Consiglio Episcopale Permanente;
- b) dal Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale, da quello dell'Ufficio Catechistico Nazionale, da quello dell'Ufficio per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport, da quello dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, nonché da un delegato del Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo e dal Direttore della Caritas Italiana, "durante munere";
- c) da un rappresentante di ciascuna Regione Ecclesiastica Italiana, designato dalla rispettiva Conferenza Episcopale;
- d) da due rappresentanti della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM), due rappresentanti dell'Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI) e un rappresentante della Conferenza Italiana Istituti Secolari (CIIS), designati dai rispettivi organi deliberanti;
- e) dal Segretario della Consulta Nazionale delle aggregazioni laicali e dai rappresentanti delle seguenti aggregazioni laicali, designati dai rispettivi organi centrali: Azione Cattolica Italiana (ACI), Movimento dei Focolari, Associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo", Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), Cammino Neocatecumenale, Comunione e Liberazione (CL), Comunità di S. Egidio.

ART. 5

Il Presidente

Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e agisce in suo nome;
- b) convoca e presiede il Comitato, stabilendo l'ordine del giorno di ogni adunanza;
- c) sottopone all'approvazione della Presidenza della C.E.I. il piano di attività e le deliberazioni del Comitato e ne cura l'esecuzione;
- d) riferisce al Consiglio Episcopale Permanente ogni volta che ne sia richiesto o che il Comitato lo ritenga opportuno.

ART. 6

Il Segretario

Il Presidente, nella prima riunione del Comitato, sceglie tra i membri del Comitato stesso, un Segretario, al quale spetta il compito di redigere i verbali delle adunanze, conservare e ordinare l'archivio, collaborare per la corretta e tempestiva esecuzione delle delibere del Comitato ed esercitare le funzioni a lui affidate dal Presidente.

ART. 7

Durata

§ 1. Il Comitato cessa la propria attività al termine dell'anno giubilare, salvo proroga disposta dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.

§ 2. I singoli membri possono essere liberamente sostituiti per qualsiasi causa legittima o quando venga a cessare il loro rapporto rappresentativo nei confronti dell'organismo cui appartengono.

ART. 8

Finanziamenti

§ 1. Le spese sono coperte con i fondi raccolti tra le Chiese d'Italia o destinati al Comitato dalla Presidenza della C.E.I., previo esame da parte di questa delle richieste motivate e documentate.

§ 2. La parte dei fondi raccolti che eventualmente risultasse non impiegata alla data di cessazione del Comitato, sarà devoluta secondo le indicazioni della Presidenza della C.E.I.